



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, per la parte di competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante: "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".  
(ECONOMIA E FINANZE)

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  
Repertorio atti n. 116/20 del 18 dicembre 2008

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 18 dicembre 2008:

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

**CONSIDERATO** che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 novembre 2008, ha approvato il decreto-legge recante: "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2008 (decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185);

**CONSIDERATO** che detto provvedimento, pervenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, è stato inviato, in data 4 dicembre 2008, alle Regioni ed agli Enti locali ai fini dell'espressione del parere per la parte di competenza;

**CONSIDERATO** che, per l'esame del citato provvedimento, è stata, quindi, convocata una riunione, a livello tecnico, per il 10 dicembre 2008 nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni hanno evidenziato le seguenti criticità: agli articoli: 11 (potenziamento finanziario Confidi), 18 (assegnazione risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali), 19 (strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione e ammortizzatori in deroga), 20 (velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del QSN), 25 (ferrovie e trasporto pubblico locale), 26 (privatizzazione della società Tirrenia) e 29 (trasparenza ed effettiva copertura delle agevolazioni fiscali);
- i rappresentanti dell'ANCI hanno espresso le prime valutazioni in merito alla scelta di operare il sostegno alle famiglie con strumenti una tantum e non strutturali ed al tema delle risorse da destinare alla messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- i rappresentanti dell'UPI hanno fatto sapere, per le vie brevi, che non potevano intervenire alla riunione, ma che avrebbero fatto pervenire le osservazioni delle Province;

**CONSIDERATO** i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate hanno preso atto delle osservazioni e delle richieste regionali e dell'ANCI, riservandosi una valutazione al riguardo;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni, nel sottolineare come il metodo adottato nella predisposizione del testo non possa essere condiviso essendo mancata una preventiva interlocuzione con il sistema delle Autonomie territoriali, hanno consegnato un documento contenente osservazioni e proposte di modifica delle disposizioni del decreto-legge in esame (All.A) affinché il Governo ne tenga conto per integrare le politiche adottate e rendere più efficace l'azione volta a superare la crisi economica; inoltre, hanno messo in evidenza la necessità di una corretta formulazione della norma relativa alla nettizzazione dei fondi comunitari rispetto al Patto di stabilità interno e hanno consegnato un ulteriore documento (All.B) relativo all'articolo 25 del decreto-legge in argomento concernente il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale;
- l'ANCI ha espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di emendamento (in particolare agli articoli 18 e 32) contenute in un documento che hanno consegnato (All.C);
- l'UPI ha espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di emendamento (in particolare, per quanto riguarda le politiche sociali, la messa in sicurezza degli edifici scolastici e l'accelerazione degli investimenti degli Enti locali) contenute in un documento che hanno consegnato (All.D);
- l'UNCEM ha consegnato un documento (All.E) contenente osservazioni e proposte volte a consentire un impiego produttivo delle risorse della montagna che costituisce una ulteriore opportunità per contrastare la crisi economica in atto;

**CONSIDERATO** che il Governo ha preso atto delle richieste formulate, dando assicurazioni in merito ad un ulteriore approfondimento sull'emendamento relativo alla nettizzazione dei fondi comunitari;

## ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei termini di cui in premessa ed al contenuto dei documenti allegati (sub A, B, C, D ed E), che costituiscono parte integrante del presente atto, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante: "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Il Segretario  
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto

20-5

Alleg. A

Consegnato nella  
seduta del  
18 dicembre 2008  
PJ

Unione Province d'Italia



UPI

*OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI AC 1972*

***CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008,  
N.185 RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE,  
LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE  
ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE.***

Conferenza Unificata  
Roma, 17 dicembre 2008

Il panorama economico mondiale descrive ormai una crisi globale che ha già mostrato nel nostro Paese i suoi immediati effetti sull'economia reale: il crollo del potere di acquisto dei salari e il conseguente blocco dei consumi, il freno agli investimenti e la chiusura dell'accesso al credito, ne sono solo alcuni dei primi drammatici segnali.

In questo delicato contesto il Governo ha inteso approntare una serie di provvedimenti, nel cosiddetto "decreto anticrisi" che dovrebbe prevedere l'impiego di circa 80 miliardi di euro.

L'Unione delle Province d'Italia ritiene che lo sforzo maggiore debba essere compiuto per sostenere i sistemi produttivi locali, i quali rappresentano, i primi terminali di una crisi di tali dimensioni, poiché è noto che l'Italia fonda il proprio tessuto produttivo su imprese di piccole e medie dimensioni, è ancora più allarmante.

Ciò di cui abbiamo urgente bisogno, quindi, è di 'fare sistema' per avviare insieme - Governo, Regioni, Province e Comuni in sinergia con le forze economiche e sociali del Paese - politiche antirecessive locali, con la principale priorità di approntare interventi immediati e mirati, perché è necessario agire nel modo più rapido possibile per fornire da subito ossigeno al sistema produttivo.


Dobbiamo liberare gli investimenti locali, oggi frenati dalle norme del Patto di Stabilità che, intervenendo sulla cassa, impongono il blocco dei pagamenti e non consentono di avviare nuovi opere neanche agli enti virtuosi.

Questa criticità, emersa peraltro anche nel dibattito in Parlamento relativamente al disegno di legge finanziaria (alcuni emendamenti hanno aperto alla possibilità di intervenire in tal senso solo per alcune ristrette fattispecie), evidenzia la necessità di rivedere i meccanismi del patto di stabilità, soprattutto sul versante degli investimenti.

Ad esempio si ritiene utile poter liberare dal patto di stabilità interna i pagamenti di investimenti finanziati con la gestione dei residui, favorendo in primis quelli già cantierati, ovvero è utile riflettere sulla possibilità di consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, finalizzandoli esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture, escludendoli dal Patto di stabilità interno.

Ma allo stesso tempo l'UPI rileva la necessità di aprire nuovi canali di accesso al credito: questa è una misura che riteniamo strategica per favorire la ripresa degli investimenti. In ragione della straordinarietà dell'emergenza, proponiamo di individuare alcune linee speciali di accesso al credito attraverso la Cassa depositi e Prestiti, definendo agevolazioni e condizioni di particolari favore per gli Enti locali che vi facciano ricorso per avviare investimenti sui territori.

Inoltre proponiamo di attivare Fondi rotativi a favore degli Enti locali che ne abbiano bisogno, in modo da anticipare a questi risorse da reinvestire immediatamente in opere pubbliche, con specifico riguardo agli edifici scolastici.



Art. 12

*(Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali)*

Al comma 6

**Sostituire la parola "Prefetture" con la parola "Province"**


Al comma 9

**Dopo le parole "trasferimenti a favore degli enti territoriali" eliminare le parole "aventi natura obbligatoria"**

*MOTIVAZIONE*

*Il primo emendamento mira a garantire uno specifico ruolo alle Province nel processo di acquisizione ed elaborazione dei dati utili al Ministero dell'Economia per la relazione al Parlamento. La funzione di osservatorio, peraltro con la partecipazione dei soggetti interessati, può essere coerentemente svolta dalle Province anziché dalle Prefetture, in virtù della specifica funzione già svolta di raccordo con gli operatori economici presenti sul territorio.*

*Il secondo emendamento è volto a garantire che dalle riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie di ciascun ministero siano esclusi tutti i trasferimenti dovuti agli enti locali senza alcuna specificazione.*



*Art. 18*

*(Ferma la distribuzione territoriale, rassegnazione delle risorse per la formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)*

Al comma 1, alla fine della lettera b) aggiungere la seguente frase:

**“Tale fondo, nella misura non inferiore al 20%, viene destinato ad interventi ordinari e straordinari e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici”.**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento intende favorire la destinazione delle risorse verso interventi dedicati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, evitando la frammentazione delle risorse che si rendono disponibili specificando che gli interventi per la scuola devono essere riferiti sia a manutenzioni ordinarie che straordinarie.*



ART. 19

*(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)*

Al comma 1, ultimo capoverso, sostituire le parole “**a un percorso formativo finalizzato**” con le parole “**a un percorso di reimpiego anche con azioni formative finalizzate**”.

Al comma 3, dopo le parole “**e delle finanze**” aggiungere le parole “**sentita la Conferenza Unificata**”

Al comma 9, riformulare l'ultimo capoverso nel modo seguente:

**9. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla prima, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, promossi dalla regione e gestiti attraverso i servizi per il lavoro e la formazione accreditati.**

Al comma 10, dopo le parole “**politiche sociali**” aggiungere le parole “**d'intesa con la Conferenza Unificata**”.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

**“10-bis. Per il sostegno all'adeguamento qualitativo dei servizi offerti dai centri per l'impiego, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo ai fini della la sottoscrizione del patto di servizio, è istituito un apposito fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui al comma 1”.**

**MOTIVAZIONE**

*Si tratta di garantire il necessario raccordo tra le politiche nazionali ed interventi regionali, rilevanti sui temi del lavoro e della formazione: gli emendamenti mirano pertanto a garantire una coerenza tra la programmazione nazionale e regionale, nonché la coerenza tra gli obiettivi e gli strumenti individuati con le competenze e le misure di intervento regionali in materia, contemperando al tempo stesso le funzioni inerenti svolte dai centri per l'impiego delle Province.*

*Inoltre viene previsto uno specifico fondo che consenta in tutti i centri per l'impiego la possibilità di garantire la sottoscrizione del patto di servizio come richiesto dal decreto per la concessione di ammortizzatori sociali. Le recenti rilevazioni Isfol rendono necessaria una azione nazionale di affiancamento ai centri per l'impiego per la possibilità di rispondere positivamente a quanto richiesto dallo stesso decreto sul patto di servizio da sottoscrivere con il disoccupato come condizione per l'accesso ad ammortizzatori. In assenza di una azione per la reale esigibilità del patto di servizio gli interventi rischiano di essere dichiarati ma non praticati ovunque.*

Art. 20

*(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo)*

Al comma 2 modificare il secondo periodo con il seguente:

**“Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano i rappresentanti legali degli enti competenti alla realizzazione degli investimenti, che sono nominati commissari straordinari con i medesimi provvedimenti.”.**

Al comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo:

**“In caso di ritardi ingiustificati e di sopravvenuta impossibilità nella realizzazione totale o parziale dell’investimento da parte dell’ente competente, il Ministro ovvero il Presidente della regione esercitano poteri sostitutivi nominando appositi commissari ad acta, che si avvalgono degli stessi poteri dei commissari straordinari”.**

Al comma 9, primo periodo sostituire le parole **“commissari straordinari delegati di cui al comma 2”** con le parole **“alle gestioni commissariali di cui ai commi 2 e 5”**.

**MOTIVAZIONE**

*Gli emendamenti mirano a favorire l’accelerazione degli investimenti rafforzando i poteri degli enti competenti e semplificando le procedure amministrative che devono essere seguite nella esecuzione delle opere, senza creare strutture commissariali aggiuntive che porterebbero alla duplicazione di costi e alla ulteriore sovrapposizione di competenze e di organismi.*

*In questo modo si intende rafforzare la capacità della pubblica amministrazione di rispondere in modo ordinario alle esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa senza ricorrere a procedure emergenziali che rischiano di incrinare ulteriormente il rapporto tra i cittadini e le istituzioni.*





Art. 22

*(Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)*

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:


**2-bis. Al fine di tener conto dell'andamento di mercato dei tassi di interesse, è consentita agli enti locali la rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti senza corresponsione delle penali, ferma restando la durata del termine dei mutui stessi.**

**2-ter La Cassa Depositi e Prestiti provvede all'individuazione di speciali linee di accesso al credito a tasso agevolato da destinarsi agli enti locali che intendano avviare investimenti sui loro territori e per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade.**

**2-quater. E' istituito un fondo rotativo per gli enti locali destinato al finanziamento di investimenti sui loro territori, finalizzato anche all'accelerazione e alla conclusione dei programmi d'investimento già approvati e in corso di realizzazione.**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento mira, da un lato, al mantenimento di un ruolo privilegiato di interlocutore per Cassa Depositi e Prestiti nei confronti del sistema degli enti locali, che necessita sempre di più di risorse per gli investimenti e le opere pubbliche e, dall'altro, a ridurre il costo del debito già contratto riallineando i tassi di interesse all'attuale andamento del mercato e riducendo, altresì gli oneri finanziari a carico del sistema locale .*




ALL. B

Consegnato nella  
seduta del  
18 dicembre 2008

BE

ALLEGATO 2

ELENCO B PUNTO 1



## PROPOSTE EMENDAMENTI

AC 1972

**Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**

## Articolo 18

*(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).*

All'art.18, comma1, dopo la lettera b) introdurre la lettera c) così come segue:

***“c) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi al Patto di Stabilità Interno.”***


### MOTIVAZIONE

L'istituzione di un Fondo riqualificazione urbana, alimentato con una quota di risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate e finalizzato a finanziare la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana di modeste dimensioni, è coerente con l'esigenza posta a base del DDL in questione di stimolare gli investimenti pubblici, anche per fare fronte alla persistente crisi economica ed occupazionale.

La precisazione che tali interventi potranno insistere nei centri urbani di piccoli o medi Comuni o nei quartieri disagiati delle più grandi aree urbane del Paese, enfatizza la funzione anticiclica del Fondo, poiché solo intervenendo nel miglioramento della struttura urbana di parte significativa dei nostri ottomila comuni sarà possibile contrastare, anche dal punto di vista psicologico, i processi di degrado sociale e di sfiducia che normalmente si accompagnano a periodi lunghi di crisi economica.

La previsione che si dovrà trattare di interventi di piccola dimensione, risponde alle necessità di accelerazione della spesa ad essi connessa. Com'è noto in Comuni gestiscono una quota maggioritaria del valore complessivo di investimenti pubblici che si realizzano ogni anno nel nostro nel nostro Paese.

Per questo motivo, essi sono dotati di strutture tecniche le idonee ad accorciare i tempi del ciclo progettuale (dal progetto di massima al progetto esecutivo), di conseguire rapidamente l'attuazione.



delle opere anche in ragione delle consolidate pratiche di semplificazione amministrativa consentite nell'ordinamento (accordi di programma, conferenze di servizi, ecc.), di verificare tempestivamente l'impatto degli interventi, in termini di miglioramento della funzionalità urbana ovvero della qualità dei servizi pubblici locali ad essi connessi.

Tutto ciò è particolarmente vero per i casi di interventi di modeste dimensioni finanziarie, per i quali potrà essere richiesto di essere dotati di un livello adeguato di definizione progettuale (almeno progetto definitivo), di essere inseriti nel Piano annuale delle OOPP, di essere (per questo) coerenti con la pianificazione urbanistica dell'ente locale.

I criteri per l'identificazione dei Comuni beneficiari, la selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse saranno stabiliti da una successiva delibera del CIPE, sentita la Conferenza Unificata. Per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo è necessario che il fondo sia erogato all'Ente entro 30 giorni dalla presentazione dello stato avanzamento lavori così da consentire nello stesso anno sia il pagamento degli interventi effettuati sia la riscossione del fondo; così facendo non si hanno effetti negativi sui saldi finanziari validi ai fini del Patto di Stabilità Interno.

Si richiamano qui alcune esperienze di programmazione adottate anche di recente dal CIPE per implementare policy di interesse specifico degli EELL. Si fa riferimento, in particolare, alla procedura interistituzionale adotta dalla delibere 20\2004 e 35\2005 in materia di pianificazione strategica, nonché in ultimo a quella adottata dalla delibera n°5\2008 per l'individuazione delle "zone franche urbane".

L'adozione di suddette modalità procedurali da parte del CIPE hanno consentito di salvaguardare, nei casi in questione, le competenze dei diversi livelli istituzionali interessati all'attuazione del FAS, ed in particolare le competenze regionali, attraverso un loro coinvolgimento sia nella fase di elaborazione dei criteri sia nella fase di applicazione degli stessi.

Anche per il Fondo riqualificazione urbana, vige il principio della ripartizione territoriale, così come indicato nel DDL (85% Mezzogiorno e 15% al Centro Nord)

## Articolo 32

*(Riscossione)*

Al comma 1 , lettera a) le parole “dieci per cento” *sono sostituite dalle parole “otto per cento”*

### MOTIVAZIONE

L'aumento dell'aggio alla percentuale del 10% danneggia tanto i cittadini quanto i Comuni. Si ritiene pertanto di riportare la percentuale dell'aggio al 8 %, così come previsto finora.



## Articolo 32

*(Riscossione)*

Al comma 1 *la lettera b è soppressa.*

### MOTIVAZIONE

La previsione per cui le percentuali del comma 1 possano essere determinate con decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non risulta chiara dal momento che non è previsto specificamente un ribasso. In ogni caso perde di significato a seguito dell'emendamento proposto alla lettera a).



In alternativa al precedente


## **Articolo 32**

*(Riscossione)*

*I commi 1 e 2 sono soppressi*

### MOTIVAZIONE

La proposta di emendamento persegue l'obiettivo di evitare l'introduzione di aumenti di costo per la riscossione dei tributi, e non solo locali, in virtù dell'aumento dell'aggio per la riscossione delle entrate contenuto al comma 1. Il comma 1 del citato art. 32 aumenta, infatti, in modo ingiustificato, l'aggio per la riscossione dei tributi e delle entrate, elevandolo al 10%, a fronte delle disposizioni che fino ad oggi lo fissavano nella misura vicina all'8%. Un aumento che va a sommarsi ad un'altra disposizione, quella contenuta nel co. 3 del D. Lgs 112/99, così come modificato dalla legge 286/2006 (cosiddetto decreto Visco – Bersani) che, nel 2006, aveva elevato l'aggio del 25% in caso di riscossione a mezzo ruolo della sola fase coattiva, insomma quasi tutti i casi. La nuova norma del comma 1 del citato art. 32 implica, infatti, un aggravio sia per il contribuente, che avrà un aumento dell'aggio pari al 2.5% circa in caso di pagamento dopo il sessantesimo giorno, sia per l'Ente impositore che, in caso di ottemperanza del pagamento entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, passerà da un compenso del 2,85% ad uno di circa 5,35%.

29

## Articolo 32

*(Riscossione)*

***Il comma 3 è soppresso.***

### MOTIVAZIONE

Il comma 3 detta nuove disposizioni sulla restituzione delle somme ai concessionari riferite a quote non erariali, per le anticipazioni fatte in base all'obbligo del non riscosso come riscosso. La disposizione che si propone di eliminare e che riguarda essenzialmente i Comuni, non offre alcuna garanzia per gli enti locali impositori in particolare per quanto concerne il profilo dei controlli di competenza e quanto attiene alla tempistica, basti considerare che si prevede che *il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, ..... a campione.....*



*In alternativa al precedente*

**Articolo 32**

*(Riscossione)*


Al comma 3 lettera b), punto c), dopo le parole “sono restituite” sono aggiunte le parole “*da parte dello Stato*”.

*e conseguentemente:*

Al punto d) dopo le parole sono rimborsati aggiungere le parole “*da parte dello Stato*”

MOTIVAZIONE

La norma non chiarisce da chi debba essere effettuato il rimborso. Pertanto si ritiene debba essere meglio esplicitato, dal momento che è previsto un apposito Fondo destinato a restituire ai concessionari le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, nel quadro della cessione delle loro quote ad Equitalia.

 31

**Articolo ...**

*(Patto di stabilità)*

Aggiungere il seguente articolo:

***“Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile per l’estinzione di mutui e prestiti.”***

MOTIVAZIONE

Al fine di incentivare la finalizzazione dei risparmi conseguenti ad operazioni di estinzione di mutui e prestiti. L'emendamento ha lo scopo di utilizzare i risparmi da interessi passivi per finanziare investimenti e non spesa corrente.

**Articolo ...**

*(Patto di stabilità)*

Aggiungere il seguente articolo:

***“Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l’anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.”***

MOTIVAZIONE

I rinnovi contrattuali incidono negativamente sui saldi di bilancio senza discrezionalità, in quanto gli Enti sono tenuti all’erogazione degli importi derivanti dai rinnovi contrattuali. Come per l’anno 2008, si richiede una esclusione dal saldo di un importo pari agli incrementi contrattuali.

**Articolo ...**

*(Patto di stabilità)*

Aggiungere il seguente articolo:

***“Agli enti locali che utilizzano l’avanzo di amministrazione disponibile per estinguere anticipatamente mutui e prestiti, è consentito di peggiorare il saldo programmatico per l’anno 2009 del 3% rispetto alle spese finali registrate nell’anno 2007.”***

MOTIVAZIONE

Il D.L. 159/2007 fornisce una copertura per le penali di estinzione per mutui e prestiti attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile (interviene il Ministero dell'Interno attraverso una dotazione annua anche per il 2009 di almeno 30 milioni di euro). Con questo emendamento si dà un ulteriore vantaggio agli enti che riducono il debito della P.A.

La percentuale proposta necessita di una copertura di circa 1,5 miliardi di euro.

In particolare un punto percentuale della spesa finale 2007 vale circa 480 milioni di euro

**Articolo ...**

*(Patto di stabilità)*

Aggiungere il seguente articolo:

***“Per l’anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell’art 183 del TUEL di cui al d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 5% dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.”***

MOTIVAZIONE

Il comma consente agli enti di sbloccare una parte dei residui passivi relativi al titolo II° - spesa in conto capitale - in base all’ammontare complessivo dei debiti registrati in contabilità.

La percentuale proposta necessita di una copertura di circa 1,5 miliardi di euro.

In particolare un punto percentuale della spesa finale 2007 vale circa 330 milioni di euro

**Articolo ...**


*(Patto di stabilità)*

Aggiungere il seguente articolo:

*“Per l’anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell’istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all’art. 77 bis del DL 112/2008.”*

MOTIVAZIONE

In questo caso la possibilità di sfioramento è vincolata a specifiche funzioni. Dai certificati ai consuntivi non è possibile estrarre il valore per ogni singolo servizio dei residui passivi.





Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
montani

App. R  
Conseguito nella  
seduta del  
18 dicembre 2008  
BT

**DOCUMENTO UNCEM  
sul DL n. 185/2008 concernente  
misure urgenti anti-crisi per il quadro strategico nazionale**

*Conferenza Unificata – Roma, 18 dicembre 2008*

Il provvedimento sottoposto ad attenzione costituisce, ad avviso dell'UNCEM, un insieme di misure di settore utili ma non sufficientemente articolate ed esplicitate - rispetto alla dimensione complessiva della problematica afferente la grave crisi contingente - per quanto attiene in particolare agli interventi di sostegno alla spesa per investimenti strutturali nel Paese.

Con riguardo all'art. 20 dell'articolato, infatti, viene rinviata ad un successivo provvedimento governativo l'individuazione di investimenti pubblici di competenza statale, segnatamente riferiti a quelli programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, "ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali...".

In proposito, l'UNCEM richiama l'attenzione di Governo e Parlamento su tale aspetto decisivo per una vera prospettiva strategica di sviluppo e di recupero di competitività, che va fondata necessariamente anche sulla opportunità di pieno utilizzo delle risorse del territorio e sulla promozione diffusa delle piccole ma fondamentali infrastrutture strategiche.

Un approccio forte, quindi, su tutte le leve della crescita economica, senza il rischio di produrre ulteriori inadeguati processi di sostanziale assistenzialismo, in particolare per le realtà periferiche e in ritardo di sviluppo che riguardano soprattutto i territori rurali e montani.

L'UNCEM - come già sottolineato nell'incontro con il Governo del 20 novembre e in Conferenza Unificata straordinaria il 27 novembre - intende dare in tal senso il proprio contributo, esercitando fino in fondo il ruolo di rappresentanza politica e istituzionale della montagna italiana e degli Enti associati nella congiuntura sfavorevole economico-finanziaria in atto.

**L'elaborazione di un moderno programma di sviluppo sociale ed economico di crescita del sistema Paese vede nella montagna un luogo e un modello privilegiato di sperimentazione.**

**L'UNCEM pone quindi la necessità, proprio in occasione di questa contingenza sfavorevole, di riaprire il tema delle politiche di sviluppo della montagna come ulteriore opportunità.**

Diversi e rilevanti - lo ribadiamo - sono gli ambiti di interesse per i quali il sistema montano può dare un contributo importante, soprattutto in una congiuntura di medio-lungo periodo quale quella in essere, in termini di crescita e sviluppo a beneficio della collettività nazionale:

- **lo sviluppo economico**, perché le montagne italiane producono circa il 17% del PIL nazionale, ospitano tra i più importanti distretti produttivi del Paese, concorrono ad un segmento significativo del “*made in Italy*” culturale ed ambientale e rappresentano un giacimento ancora inesplorato in termini di capacità di utilizzo delle risorse naturali presenti. La montagna italiana si può conseguentemente definire un gigante economico, ma all’interno del quale albergano notevoli sperequazioni in termini reddituali. In particolare, **il settore dell’energia e delle fonti rinnovabili rappresenta una opportunità strategica** per le nostre montagne e un interesse generale sempre più urgente per la collettività nazionale;
- **l’ambiente**, in quanto esso rappresenta, nell’orizzonte di Kyoto, un’opportunità per lo sviluppo e non un vincolo, per tutte le risorse idriche e forestali presenti in montagna e per le opere svolte dalle amministrazioni montane, che vanno dalla regimazione e manutenzione dei corsi d’acqua al sistema di dighe presenti, dalla tutela e salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi;
- **l’agricoltura e la forestazione**, poiché le aree montane rappresentano un *asset* strategico nel quadro della riformata Politica Agricola Comunitaria (PAC), la quale sposta l’attenzione dalla produzione quantitativa, che favoriva le grandi produzioni industriali, alla centralità degli aiuti territoriali. In tal senso emerge la necessità di **spostare più risorse comunitarie dagli aiuti diretti al mercato verso le azioni del Piano di Sviluppo Rurale, in particolar modo per le zone di montagna**, in coerenza con lo spirito della nuova PAC;
- **l’innovazione**, dato che la montagna è il territorio principe per la sperimentazione della banda larga e per il superamento del *digital divide* nel nostro Paese. L’effettiva possibilità di accesso alla rete a banda larga, e di tutte quelle tecnologie di nuova generazione quali wi-fi e wi-max, deve diventare un diritto riconosciuto a tutti i cittadini ed a tutte le imprese su tutto il territorio nazionale, esattamente come avviene per il servizio idrico e per l’energia elettrica. Tutto ciò non costituisce solo uno strumento per recuperare uno svantaggio competitivo, in particolar modo per la montagna, bensì come una necessità per l’intero Paese.


La prospettiva non può e non deve essere soltanto quella della preservazione conservativa del territorio ma piuttosto quella di un nuovo paradigma dello sviluppo.

**L’UNCCEM non rivendica misure assistenziali ma regole che consentano l’impiego produttivo delle risorse della montagna, per una governance dei territori che favorisca l’utilizzo equilibrato e sostenibile dei medesimi per una nuova virtuosa fase di sviluppo.**

In coerenza con quanto esposto, l’UNCCEM propone quindi che:

a) si dia immediato seguito ai provvedimenti annunciati dal Ministro Prestigiacomo (nel corso della sua audizione il 29 ottobre scorso alla Camera dei Deputati sulle linee di azione del Governo in tema di politiche ambientali) per **l’istituzione del registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali** (con finanziamento già previsto dalla legge finanziaria 2008 e poi successivamente azzerato) per la contabilizzazione dell’assorbimento del carbonio atmosferico da parte delle foreste italiane (stimato in 10 milioni di tonnellate di carbonio/anno) che sarà possibile avviare solo dal 2009;

b) si avviino di conseguenza anche i necessari progetti di sperimentazione sulla gestione forestale atti a produrre crediti di carbonio con un valore stimabile tra 350 e 700 milioni di euro





(16 milioni di tonnellate di CO2 rendicontabile ad un valore che va dai 20 ai 40 euro per tonnellata). Ambito nel quale l'UNCEM ha già attivato una serie di canali di interlocuzione con i soggetti sindacali per l'utilizzo degli operai forestali e con le grandi imprese, alle quali sono imposti pesanti programmi di compensazione di CO2;

c) **sia incentivata quindi la compensazione di prossimità**, in modo che le imprese avviino programmi di sostenibilità per la riqualificazione dei territori su cui intervengono e non - come sono costretti oggi a fare - finanziando la riforestazione in altre parti del pianeta (ad esempio in Nigeria oppure Honduras), attraverso l'applicazione degli strumenti del CDM e della Joint Implementation;


d) **si istituiscano e regolino i "patti per lo sviluppo tra aree urbane/metropolitane e aree montane/rurali"** affinché, attraverso il reciproco riconoscimento del ruolo che entrambe svolgono, siano programmati interventi e investimenti finalizzati a migliorare la qualità della vita e dell'ambiente per i cittadini. All'interno di tali patti particolare attenzione venga posta alle modalità di rispetto dell'accordo europeo per conseguire i principali obiettivi in materia energetica riguardo alla sostenibilità, competitività, sicurezza della fornitura, tramite la riduzione dei gas serra del 20%, l'aumento sempre del 20% della quota di rinnovabili utilizzate nel consumo energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica - ancora una volta del 20%, **assicurando la piena compartecipazione degli enti locali montani al processo di raggiungimento di tali obiettivi entro il 2020. In tale contesto si dovrà realizzare una attenta analisi del fabbisogno energetico e delle capacità produttive delle zone di montagna in materia di energie rinnovabili (microidroelettrico, grande idroelettrico, eolico, biomassa, solare) con previsioni di ritorni economici ai territori montani per l'impiego delle loro risorse naturali a tali fini;**

e) **si punti su politiche di sviluppo rurale** attraverso il sostegno alla politica distrettuale, su cui l'Italia ha fatto scuola, nell'area della produzione industriale e che oggi ha subito un forte ritardo rispetto a paesi come Germania, Inghilterra e Francia che hanno riservato una maggiore attenzione allo sviluppo delle aree rurali, attivando e utilizzando in tal senso le risorse finanziarie appositamente stanziare dall'Unione Europea e che sul periodo di programmazione 2007/2013 rischiano di non essere spese.

L'UNCEM sollecita pertanto misure che prendono nella dovuta considerazione i profili dianzi enunciati, riferiti all'apporto che i territori montani - ricchi di risorse ancora per la gran parte inesplorate e inutilizzate - possono offrire all'accrescimento delle potenzialità infrastrutturali e produttive del Paese.

Si raccomanda pertanto al Governo di approfondire tali proposte al fine di includere nei provvedimenti attuativi del richiamato art. 20 anche interventi di forte attenzione per gli specifici aspetti segnalati.

Quanto poi all'estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti (art. 22), l'attribuzione di funzioni direttamente connesse con l'attivazione dei processi di crescita economica e di sviluppo del territorio incrocia esattamente le proposte che UNCEM ha recentemente avanzato al Presidente del Consiglio Berlusconi e al Ministro dell'Economia Tremonti sul tema della ripresa economica e che qui sono state ribadite.



Le risorse che insistono sul territorio montano - e per l'utilizzo delle quali l'Unione chiede regole chiare e il coinvolgimento diretto delle istituzioni locali - necessitano di due elementi per poter essere messe a sistema: sviluppo economico e sostenibilità.

**In altre parole, l'UNCCEM propone una governance adeguata e la presenza di capitali disponibili agli investimenti di start up, anche alla luce della recente riforma delle Comunità montane realizzata da 13 regioni ordinarie su 15, che chiarisce in maniera definitiva come questo ente non sia il quarto livello di governo, ma un soggetto istituzionale con funzioni di agenzia dello sviluppo locale e di aggregazione dei piccoli comuni in chiave sussidiaria.**

Alla luce di quanto esposto, l'UNCCEM richiede al Governo di accompagnare gli interventi contenuti nel decreto legge in esame con ulteriori misure, anche di carattere applicativo, indirizzate al coinvolgimento virtuoso del sistema territoriale montano secondo le indicazioni sin qui illustrate.






CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

*Acc. D*

*Consegnato nella  
seduta del  
18 dicembre 2008*



**RISORSE PER GLI INVESTIMENTI ED I SERVIZI RELATIVI AL  
TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE DI  
CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 422  
DEL 1997.  
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DEL DECRETO LEGGE  
N. 185 DEL 2008**

Le Regioni e le Province autonome,

**PREMESSO**

- che alla riunione del Tavolo Governo/Regioni/Ferrovie dello Stato convocata per il 17 dicembre dal Ministro Altero Matteoli, assistito dall'Ing. Ettore Incalza, per la definizione dei criteri applicativi dell'art. 25 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, erano presenti per il gruppo FS l'Amministratore Delegato Ing. Mauro Moretti e l'Amministratore Delegato di Trenitalia Ing. Soprano; per la Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio il Coordinatore Ass. Ennio Cascetta, gli Assessori Raffaele Cattaneo; Riccardo Conti, Franco Dalia, Mario Loizzo, Innocenzo Loguercio, Sandro Broccia, Giuseppe Mascio; per la Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dott. Enrico Finocchi.

- che dopo ampia discussione è stato concordemente convenuto quanto segue:

1. I criteri e le modalità per la definizione del fondo per i servizi ferroviari di trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia S.p.A., previsti dall'art. 1, comma 302 e ss. della legge finanziaria 2008, non deve essere superato dal decreto legge 185/2008;
2. Le risorse di cui al comma 1 dell'art. 25 del D.L. 185/08, pari a 960 milioni di euro, vanno destinate interamente all'acquisto di materiale rotabile ferroviario da assegnare al trasporto regionale per rispondere ad una domanda pressante della clientela, fondamentale pendolare, di miglioramento della qualità del servizio offerto. Tale destinazione è, oltre che necessaria, anche politicamente opportuna in un momento in cui si sta attuando un servizio di alta qualità per i servizi dell'Alta Velocità. Le decisioni relative alle caratteristiche di tale materiale rotabile devono essere assunte d'intesa con le Regioni interessate, in quanto ciascuna realtà territoriale presenta peculiarità proprie sia sotto il profilo tecnico-transportistico (ad esempio i nodi), che sotto quello della domanda di trasporto.
3. Le risorse di cui al comma 2 dell'art. 25, pari a 480 milioni di euro - che potrebbero, secondo l'orientamento rappresentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, essere non gravate da IVA -, vengono così ripartite:
  - 430 milioni di euro ai servizi regionali delle Regioni a statuto ordinario;

- 50 milioni di euro ai servizi regionali delle Regioni a statuto speciale ed ai servizi a media e lunga percorrenza;
- la ripartizione dei 430 milioni di euro tra le singole Regioni sarà in proporzione ai trasferimenti storici, in considerazione del fatto che le risorse da ripartire sono finalizzate a garantire l'attuale livello dei servizi;
- per la valorizzazione dei nuovi servizi le Regioni definiranno congiuntamente con Trenitalia i parametri che consentano di omogeneizzare il costo medio per treno \*Km;
- le Regioni si impegnano, per consentire il recupero economico di 40 milioni di euro come indicato nell'analisi economica di Trenitalia, ad attuare, di intesa con Trenitalia, la razionalizzazione dei servizi, nel rispetto quindi delle condizioni previste dalla norma;
- si prende atto che il blocco delle tariffe previsto dalla norma è contrario al riparto di competenze legislative costituzionalmente previsto e lede le prerogative regionali esclusive in materia. Il Governo si attiverà quindi – in sede di conversione del Decreto Legge n. 185/2008, ovvero con lo strumento che riterrà più rapido ed opportuno – ad abrogare la predetta previsione di blocco tariffario. Le Regioni applicheranno pertanto le proprie normative in materia di tariffe procedendo agli adeguamenti, nella misura prevista;
- Trenitalia – preso atto delle risorse così messe a disposizione e dell'impegno delle Regioni ad attuare la razionalizzazione dei servizi e gli adeguamenti tariffari - riconosce la sussistenza delle

condizioni per la stipulazione dei contratti di servizio pluriennali e si impegna pertanto ad addivenire alla loro conclusione;


4. Le Regioni riceveranno entro l'inizio della prossima settimana lo schema del previsto decreto interministeriale.

#### DELIBERANO

1. di prendere atto e di aderire ai risultati dei lavori del Tavolo Governo-Regioni-Ferrovie dello Stato, come sopra succintamente descritti;
2. di chiedere al Governo di ratificare i risultati dei lavori del Tavolo Governo-Regioni-Ferrovie dello Stato, come sopra succintamente descritti.

Roma, 18 dicembre 2008

4





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ALL. E

Conseguito nella  
seduta del  
18 dicembre 2008



**PARERE, PER LA PARTE DI COMPETENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE DI  
CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185  
RECANTE: "MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO,  
OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI  
IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE"**

***Punto 1) Elenco B – o.d.g. Conferenza Unificata***

Gli interventi, adottati dal Governo con il presente provvedimento sono volti a:

Favorire l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché a garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;

Promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;

Riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo nel contempo alla introduzione di disposizioni straordinarie e temporane per la velocizzazione delle relative procedure.

In relazione alla composizione della manovra, il provvedimento reca, per il 2009, nuove o maggiori spese per un ammontare pari a circa 5,27 miliardi di euro, cui si aggiungono circa 1,73 miliardi di euro di minori entrate.

Tali oneri, nel medesimo esercizio, sono più che compensati da maggiori entrate pari a circa 5,24 miliardi di euro, cui si aggiungono minori spese per circa 2,15 miliardi.

Nel complesso, sul versante della spesa si osserva come le maggiori spese nette ammontino a circa 3,12 miliardi di euro, di cui 3,48 miliardi di euro di maggiori spese nette di parte corrente e 0,36 miliardi di euro di minori spese nette in conto capitale.

Sul versante delle entrate, il provvedimento determina, sempre per il 2009, un incremento netto delle medesime pari ad oltre 3,5 miliardi di euro.

In merito ai contenuti dell'articolato si registra un sostanziale apprezzamento per le misure, di cui al **Titolo I "Sostegno alle Famiglie"** e **Titolo II "Sostegno all'economia"**, perplessità destano i contenuti del **Titolo III "Ridisegno in funzione anticrisi del QSN"**;

**protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per grandi e piccole infrastrutture con priorità per l'edilizia scolastica".**

**Art. 1 "Bonus straordinario per le famiglie"** si sottolinea la necessità che questo provvedimento, di carattere straordinario, preveda per le famiglie, risorse aggiuntive e non sostitutive dei fondi di competenza regionale; relativamente al metodo le Regioni evidenziano altresì la necessità di un maggior coinvolgimento nella definizione delle iniziative relative alla spesa sociale, in considerazione della competenza costituzionale in materia, in modo da meglio coniugare gli interventi dello Stato con la programmazione territoriale.

#### **Art. 4 Riduzione del Fondo per la Famiglia**

Il comma 1 istituisce un fondo per i nuovi nati, con una dotazione di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

*Dal momento che al riparto del Fondo partecipano anche le Regioni (nel riparto relativo al 2007 la quota regionale era del 44%), è necessario specificare che l'intervento in oggetto è finanziato a valere sulla quota riservata agli interventi di competenza statale.*

Il comma 3 introduce per il personale del comparto sicurezza un'agevolazione fiscale per i trattamenti accessori riferibili alla produttività, per redditi complessivamente non superiori a 35.000 euro nel 2008. L'entità dello sgravio sarà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

*E' necessario che la perdita sull'addizionale regionale Irpef venga compensata con gli stessi criteri esposti per gli articoli 5 e 6.*

#### **Art. 5 Detassazione contratti produttività**

Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. Le misure si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente entro certi limiti di reddito.

*Si stima che la perdita di gettito di addizionale regionale IRPEF sia all'incirca di 37 ml.*

*Per l'art. 4, per l'art. 5 e per l'art. 6, la perdita sulle manovre fiscali regionali va compensata secondo le disposizioni della delega in materia di federalismo fiscale.*

*In ogni caso si dovrebbe:*

- 1) fornire alle Regioni gli elementi necessari a verificare la stima effettuata del minor gettito;*
- 2) mettere in evidenza la riduzione di gettito per ogni Regione, distinguendo tra gettito di base e gettito imputabile alla manovra tributaria;*
- 3) menzionare esplicitamente nel testo normativo la previsione di compensazioni mediante trasferimenti statali da fiscalizzare nell'ambito del d. lgs. 56/2000 o dei decreti attuativi del disegno di legge in materia di federalismo fiscale.*

#### **Art. 6 Deduzione dall'Ires della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e agli interesse**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati.



*Si stima una la perdita di gettito di addizionale regionale IRPEF sia all'incirca di 4,9 ml a decorrere dal 2009. Sia per l'art.5 che per l'art.6, va compensata la perdita sulle manovre fiscali regionali secondo le disposizioni della delega in materia di federalismo fiscale.*

#### **Art. 10 Riduzione dell'acconto Ires e IRAP**

La misura dell'acconto dovuto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto è ridotta di 3 punti percentuali.

Un DPCM stabilirà le modalità e il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione della riduzione operata da questo articolo, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.

*È necessario un coinvolgimento da subito delle Regioni in quanto si verranno a determinare da subito delle modifiche dei flussi di cassa*

**Art. 11 Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato,** le Regioni nel condividere il finanziamento dei CONFIDI *propongono al comma 4, dopo le parole "Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662" di aggiungere le parole "nonché dei fondi di garanzia costituiti dalle Regioni o da società finanziarie di emanazione regionale aventi le caratteristiche di cui al predetto Fondo"*

#### **Art.12 Sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali**

Per assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari.

*La copertura necessaria è individuata con riduzione lineare delle dotazioni finanziaria di ciascun Ministero (esclusi trasferimenti a favore enti territoriali di natura obbligatoria); riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (da verificare); utilizzo disponibilità di cassa sulle contabilità speciali (escluse amministrazioni territoriali); emissione di debito pubblico. Singolare l'Incarico alle Prefetture.*

#### **Art. 15 Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili**

*Si stima un anticipo di incasso nel 2009 di IRAP e IRES.*

#### **Art.16 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese**

Le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tale caselle in un elenco consultabile per via telematica.

In considerazione del fatto che vi è una tendenza nei sistemi informativi regionali di privilegiare la cooperazione applicativa, sarebbe preferibile ampliare la dicitura normativa aggiungendo in fondo al suindicato comma 9 : "oppure, se dotate di protocollo informatizzato, con ogni altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, senza che sia necessaria la trasmissione di un successivo documento cartaceo.", in modo da ampliare alle diverse possibilità.

### **Art.18 Formazione, occupazione e interventi infrastrutturali**

Riassegnazione delle risorse per formazione, occupazione e per interventi infrastrutturali, ferma restando la distribuzione territoriale. In considerazione della crisi economica internazionale, dunque, riprogrammazione di risorse. Il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MISE di concerto con il MEF, nonché con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: al Fondo sociale per occupazione formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal Cipe alla formazione; al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali e archeologiche, e le infrastrutture strategiche per la mobilità. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse e il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.

- *Non è previsto il coinvolgimento della Conferenza Unificata. Infatti, relativamente al nuovo set procedurale proposto per la programmazione delle risorse si evidenzia che (art. 18 co. 1) viene meno una sede di confronto e condivisione con le Regioni indispensabile, invece, per la scelta degli interventi strategici nazionali; in proposito deve valere la procedura già delineata dalla L. 133/2008 e dalla Delibera CIPE 166/2007 (in particolare condivisione dei Documenti di Strategia Specifica dei Ministeri) sebbene non esplicitamente richiamate nel D.L.*
- *Il Governo ha preso l'impegno che le risorse assegnate ai PAR ed ai Programmi multiregionali (energia e turismo) rimangano inalterate (nella dimensione finanziaria sancita con la Delibera CIPE 166/2007) ed in ogni caso che siano salvaguardati i Programmi già approvati.*
- *Il FAS viene utilizzato in modo non coerente con le finalità di sviluppo e riequilibrio territoriale*
- *Occorre che si condivida l'utilizzo delle risorse provenienti dal FAS e che venga data informazione esaustiva del quadro dei tagli individuando gli assi dai quali si è prelevato, per dare certezza alle regioni che le loro risorse non sono intaccate*
- *In ordine all'espressione "destinante in via ordinaria dal CIPE alla formazione" occorre precisare che esistono risorse deliberate dal CIPE, nel Sud, per gli IFTS e per la ricerca, ma non "destinate in via ordinaria alla Formazione". Occorrerà pertanto affrontare tale questione, per sapere con certezza quali finanziamenti sono attivati con tale previsione. In sede tecnica è stato confermato che Il Fondo di rotazione ex 845/78 non sarà formalmente implicato. Il meccanismo non dovrà comunque incidere sulla quota del Fondo di rotazione destinato alle Regioni per la Formazione continua, stante che 289 milioni di euro annui per l'Obbligo e per*

*l'Apprendistato, è stato assicurato, non possono essere variati e ridestinati, in quanto sono a regime per la legge n. 144/1999.*

- *Al comma 2: La parola "apprendistato è un refuso" è dovrà essere eliminato in sede di conversione. La previsione di destinare all'apprendimento e al sostegno al reddito le risorse del nuovo Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione in cui confluiscono le risorse del Fondo per l'occupazione ex L. 236/93 pone una serie di interrogativi sul finanziamento di obbligo formativo, interventi di formazione continua e sviluppo dei servizi per il lavoro.*

#### **Art. 19 "Sostegno al reddito e disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga"**

*Nel considerare nel complesso le norme positivamente in quanto estendono la platea dei beneficiari degli ammortizzatori, si sottolineano le seguenti criticità:*

- a) non è precisato cosa si fa in caso di esaurimento dei Fondi da parte degli Enti bilaterali;*
- b) in caso di sospensione dell'attività lavorativa appare opportuna un'attività di raccordo normativo tra tale disposizione e la vigente disciplina delle comunicazioni obbligatorie introdotta dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1180-1185 della legge 296/2006), successivamente regolata nelle sue modalità tecniche di attuazione dal d.m. 30 ottobre 2007.*
- c) Patto di Servizio previsto l'intervento esclusivo dei centri per l'impiego provinciali per la presa in carico dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno al reddito ed ammortizzatori e la loro riqualificazione/ricollocazione nel mercato del lavoro attraverso la sottoscrizione del patto di servizio. Si evidenzia che la norma ha una pesante ricaduta sul nuovo sistema concorrenziale dei servizi delineato dalle singole legislazioni regionali, costituito da soggetti pubblici (Centri per l'Impiego provinciali) e privati accreditati che erogano gratuitamente ed in regime di parità i servizi per il lavoro essenziali. In ogni caso, stante la previsione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità attuative del patto di servizio, si propone l'intesa forte con le Regioni in Conferenza.*

*Di conseguenza si propongono i seguenti emendamenti:*

*All'art. 19, comma 3, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono aggiunte le seguenti "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"*

*All'art. 19, comma 11, dopo le parole "con più di cinquanta dipendenti" sono aggiunte le seguenti "o anche in numero inferiore limitatamente alle zone montane".*

Tale proposta emendativa tende a salvaguardare le aree di montagna, tipicamente più svantaggiate in rapporto all'insediamento di imprese esercenti attività commerciali e agenzie di viaggi e turismo di grosse dimensioni con più di cinquanta dipendenti. Nelle zone montane, infatti, tali imprese e agenzie hanno in genere dimensioni più ridotte e un numero minore di dipendenti, ciò di cui la norma in esame deve tenere conto, al fine di non

penalizzare aree già strutturalmente svantaggiate. Si ritiene possa essere congrua una copertura finanziaria di ulteriori 5 milioni di euro.

-----

Relativamente al FAS, più in generale, (art. 18,19, 20, 25, 26), il D.L. conferma l'impostazione per interventi afferenti a spese di gestione corrente (Contratti di Servizio Ferrovie, Privatizzazione Tirrenia, Edilizia Carceraria, ecc), nonché verso tipologie di intervento che lo Stato dovrebbe in via ordinaria assicurare su tutto il territorio nazionale attraverso gli standard minimi collegati ai diritti fondamentali.

#### **Art.20 Velocizzazione procedure esecutive di progetti nell'ambito del Quadro strategico nazionale**

L'art. 20 non tiene conto dell'autonomia organizzativa intestata alla potestà delle Regioni. Le norme straordinarie di cui al presente articolo, nel caso in cui abbiano ad oggetto progetti regionali, incidono senz'altro nella materia dell'organizzazione dei pubblici uffici che rientra, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella potestà legislativa primaria garantita dai rispettivi Statuti, e per effetto della riforma del titolo V della Costituzione, anche nella potestà di tutte le altre Regioni ex art. 117 Cost. comma 4. Nel caso in cui le Regioni abbiano già predisposto strumenti che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, tali norme, sostituendosi o sovrapponendosi alle procedure regionali, si rivelerebbero inutili se non addirittura dannose per l'amministrazione interessata. Le norme di cui all'art. 20, pertanto, sarebbero da ascrivere all'ambito dei soli progetti statali di cui al Quadro strategico nazionale, lasciando piena libertà alle Regioni di intervenire, in relazione ai progetti di propria competenza, con gli strumenti che esse riterranno più opportuni. In subordine, tuttavia, per il caso delle Regioni che non abbiano ancora predisposto procedure finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo 20, si può prevedere la facoltà che esse, in luogo di approvare procedure proprie, aderiscano ai contenuti disciplinati dalle norme in esame.

Inoltre la previsione di cui al 2° comma e seguenti di nomina dei commissari straordinari delegati, anche a livello regionale, solleva dubbi di rilievo costituzionale e di forte sovrapposizione con le strutture di governo già in essere per la attuazione dei programmi regionali FAS. Si propone, di inserire dopo il comma 2 il comma 2 bis: **“per le opere per le quali è stato promosso un accordo di Programma, il commissario straordinario è individuato nel Presidente del Collegio di Vigilanza”**, l'attribuzione al Presidente del Collegio di Vigilanza, che già svolge attività di vigilanza sull'attuazione dell'accordo, di Commissario straordinario, evita possibili duplicazioni di funzioni dal momento che nell'accordo sono già presenti rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte, compresi i Ministeri.

Conseguentemente si propongono i seguenti emendamenti:

- al comma 1, è abrogato l'ultimo periodo *"Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale"*;
- al comma 3, penultimo periodo, sono abrogate le parole *"ovvero al Presidente della regione"*;
- al comma 3, ultimo periodo, sono abrogate le parole *"ovvero al Presidente della regione"*;
- al comma 7, è abrogato il penultimo periodo *"Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale"*;
- al comma 9, è abrogato l'ultimo periodo *"Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale"*.

In subordine:

- all'art. 20, comma 1, ultimo periodo, le parole *"si provvede"* sono sostituite con le parole *"si può provvedere"*.

**Art. 23 Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale**

Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicando i costi e i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente locale. Sulla proposta, l'ente locale può coinvolgere, soggetti, enti e uffici interessati, fornendo prescrizioni e assistenza. Gli enti locali possono predisporre un regolamento per disciplinare le attività. Se l'ente non provvede entro 2 mesi dalla data di presentazione, la proposta è approvata e autorizzata a ogni effetto e nei confronti di ogni autorità pubblica e soggetto privato, senza necessità di emissione di alcun provvedimento.

Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente. La realizzazione delle opere non può in ogni caso dare luogo a oneri fiscali e amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

I contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36%, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità previsti dalla finanziaria 1998 e per il periodo di applicazione delle agevolazioni. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

Le disposizioni si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dall'articolo. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

*Si stima una riduzione del gettito IREPF e da valutare l'impatto sulle manovre regionali. Inoltre il riconoscimento della possibile sussistenza di leggi regionali vigenti già conformi alla norma statale equivale ad un'implicita ammissione della competenza regionale a regolare tale ambito d'intervento, rispetto al quale le disposizioni statali si pongono ora in*

*chiave 'suppletiva e cedevole', oltre che con limitazioni per le sole regioni a statuto ordinario (che non potranno abrogare la disciplina statale in materia, potendone semmai ridurre l'ambito applicativo).*

**Art. 25 Ferrovie e trasporto pubblico locale.** *Nel sottolineare il ricorso ai Fondi FAS si registra un sostanziale apprezzamento in ordine alla conferma, avvenuta in sede tecnica da parte del rappresentante di RGS, circa la destinazione dei 480 milioni di euro al trasporto pubblico delle Regioni. Si sottolinea comunque che:*

- I criteri e le modalità per la definizione del fondo per i servizi ferroviari di trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia previsti dall'art. 1, comma 302 e ss. della legge finanziaria 2008 non deve essere superato dal decreto legge 185/2008;
- Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 25 del decreto 185/2008 e' necessaria la destinazione totale dello stanziamento di 960 milioni di euro per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario destinato ai servizi regionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997. E' altresì necessaria la compartecipazione delle regioni nella determinazione dei piani di acquisto di tale materiale rotabile. Infatti, non tutto il materiale rotabile è idoneo per il traffico in aree caratterizzate da nodi importanti. Infine, al fine di garantire sul territorio l'effettivo funzionamento della concorrenza nell'affidamento dei servizi ferroviari con gara, resta comunque aperta la istanza che il materiale rotabile acquistato venga assegnato in proprietà alle Regioni;
- Le risorse previste dal comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 185/2008, pari a 480 milioni di euro, devono essere destinate esclusivamente ai servizi ferroviari regionali gestiti da Trenitalia (ex art.9 del decreto legislativo n.422/97), altrimenti permarrrebbe la impossibilità di sottoscrivere con Trenitalia i contratti per il periodo 2008/2011. Parimenti, le Regioni dovranno rendersi disponibili a razionalizzare gli orari così come già convenuto con Trenitalia nei mesi scorsi;
- Nel medesimo comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 185/2008, l'erogazione dei fondi viene subordinata – tra le altre cose – al blocco delle tariffe. Ciò appare illegittimo in quanto la determinazione delle tariffe del trasporto pubblico locale rientra nella competenza esclusiva regionale. Oltretutto il previsto blocco delle tariffe non trova alcuna possibilità di attuazione materiale nelle realtà dove già esiste ed è in vigore una integrazione tariffaria tra i vari mezzi di trasporto.

**art. 26 Privatizzazione della società Tirrenia.**

- Le risorse previste al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 185/2008, pari a 65 milioni di euro, sono assolutamente insufficienti anche solo per mantenere l'attuale livello dei servizi marittimi, livello peraltro totalmente insoddisfacente.

**Art. 29 Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali.** Si chiede che venga eliminato l'intero art. 29 nelle parti in cui prevede una modifica all'art. 1, commi 344-347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in quanto si ritiene del tutto in contrasto con lo spirito anticiclico dell'atto normativo in questione, il reperimento dei fondi per il sostentamento delle misure ivi previste con una riduzione drastica all'accesso al diritto di detrazione previsto per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

-----

Si pone inoltre sulla questione relativa alla nettizzazione fondi comunitari dal "**Patto di Stabilità**", richiamando l'accordo sancito il 1° ottobre scorso a Palazzo Chigi - in merito alla manovra finanziaria e firmato dal presidente della Conferenza delle Regioni e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a proposito si evidenzia che l'emendamento presentato dal Governo al DDL Finanziaria 09 - AS1209, non risponde alle esigenze delle Regioni pertanto si propongono degli emendamenti alternativi che mirano:

- versione 1: a ripristinare l'emendamento originario delle regioni
- versione 2: a rendere opzionale / facoltativo la nettizzazione dalle spese del cofinanziamento UE;
- versione 3: prorogare di un anno il meccanismo vigente (art.7 bis DL159/07), includendo anche le modifiche già previste al comma 39, art.2 del ddl legge finanziaria (atto S1209).

#### **Versione 1**

Al comma 42, dell'art.2 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)" atto S 1209, nel secondo paragrafo "5 bis" le parole "nella base di calcolo e" sono eliminate.

#### **Versione 2**

Al comma 42, dell'art.2 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)" atto S 1209, il secondo paragrafo "5 bis" è sostituito dal seguente "5-bis. Nell'anno 2008, le regioni e le province autonome possono avvalersi della facoltà di escludere, dal computo della base di calcolo e dai risultati del patto di stabilità, le sole spese finanziate in conto capitale con finanziamenti provenienti dall'Unione Europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale."

#### **Versione 3**

All'art. 7 bis del DL 1 ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2002, n. 222, dopo le parole "per l'anno 2007" sono aggiunte le parole "e 2008"

Roma, 18 dicembre 2008